



0026333-26/08/2013-SCCLA-PCGEPRE-A



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 17, comma 14:

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, il quale stabilisce, tra l'altro, che con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, recante "Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 22-bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante "Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con cui è stato disposto, tra l'altro, il trasferimento dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 concernente la riorganizzazione della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008, in virtù del quale la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007 ha assunto la denominazione di Segreteria tecnica per la programmazione economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2010, recante modifiche al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 1° giugno 2010 concernente la determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti della Segreteria tecnica della programmazione economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTO l'articolo 20, comma 2, dell'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, il quale stabilisce, altresì, che presso il Dipartimento operano, inoltre, la Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 concernente la riorganizzazione della Segreteria tecnica per la programmazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modificazioni, la quale, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 stesso, ha assunto la denominazione di Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, (di seguito: Nucleo);

RAVVISATA la necessità, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia economico-finanziaria, con particolare riguardo alle tematiche di maggiore rilievo ai fini della realizzazione del programma di politica economica del Governo, di modificare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013;

DECRETA

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti possono essere scelti anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche in numero non superiore al cinquanta per cento. I componenti scelti tra dipendenti di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e autorità amministrative indipendenti, di organi di rilievo costituzionale, possono essere collocati in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico e, in tale caso, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Qualora i predetti dipendenti continuino a prestare servizio nelle amministrazioni di appartenenza, l'incarico di componente può essere conferito, a soggetti con elevata qualificazione, previa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero ai sensi della specifica disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.”;

b) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai componenti del Nucleo, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, è corrisposto, in aggiunta alla retribuzione erogata dall'amministrazione competente secondo le disposizioni vigenti, l'importo eventualmente eccedente del compenso spettante ai sensi del comma 1. Tale emolumento aggiuntivo è valutabile ai fini previdenziali secondo le norme vigenti. Ai componenti del Nucleo nella posizione di cui all'articolo 2, comma 2, terzo periodo, è corrisposto un compenso annuo lordo non superiore a 45.000,00 euro. Qualora siano nominati componenti del Nucleo dirigenti di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi conservano il trattamento economico complessivo in godimento comprensivo della retribuzione di posizione parte variabile. Agli stessi è corrisposto un compenso sostitutivo della retribuzione di risultato non superiore a 45.000,00 euro. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie del capitolo 614 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - CDR 11 - Programmazione e coordinamento della politica economica, per l'anno finanziario 2013 e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi.”.

Art. 2

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - CDR 11 - Programmazione e coordinamento della politica economica.

Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, - 5 AGO. 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2333
Roma, 21/8/13
IL REMISSORE

d. De Medici,

IN PRESENZA DEL
F. M. B.

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 11 SET 2013
Reg. n. 7 Fog. n. 363